

ORIGINALE



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33DEL 21.06.2016

OGGETTO: Istituzione Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.33 del codice dei contratti pubblici tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela. Approvazione schema di convenzione e regolamento di funzionamento.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 20, della L.R. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i., si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri Sigg,: **in prosecuzione della seduta del 20.06.2016**

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) D'AGOSTINO	ONOFRIO	X	
2) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO	X	
3) MILONE	MAURIZIO	X	
4) BENIGNO	DOMENICO	X	
5) SALETTA	GAETANA		X
6) PORGI	MARIA		X
7) DRAGOTTO	GIUSEPPE		X
8) BOTTINO	LUGI ANTONINO	X	
9) MIGLIORE	ANTONINO	X	
10) LA ROCCA	MARIA GIOVANNA	X	
11) DI LIBERTO	SALVATORE	X	
12) AVVENTO	SAVERIO	X	
13) D'ANTONIO	ANGELO		X
14) ROMANO	MARIA CONCETTA	X	
15) PIZZO	RITA	X	
16) DI LIBERTO	GIUSEPPE		X
17) DI MARCO	SALVATORE		X
18) VALENTINO	CARLO		X
19) SALAMONE	GIOVANNA CARLA		X
20) LA BARBERA	FRANCESCO	X	
	TOTALE	12	8

Assume la presidenza il **Presidente Ing. Ciro Maurizio Di Liberto**

Partecipa il **Segretario Generale F.F. D.ssa Valeria Casella**

Scrutatori Sigg: Pizzo RITA, Bottino Luigi, MILONE Maurizio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: Istituzione Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela. Approvazione schema di convenzione e regolamento di funzionamento.

Il Sindaco

Premesso

che l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. prevede:

- al comma 1 "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi";
- al comma 3 bis "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti *previsti dal presente comma...*"

che la vigenza di tale norma è decorsa dall' 01/11/2015, ai sensi dell'art. 23 *ter* c. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n. 107;

Considerato che la L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'art. 1 c. 501 lett. b., ha modificato il testo del previgente art. 23 *ter* c. 3 del menzionato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, stabilendo, con decorrenza dal 01/01/2016, che: "*I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro*".

Dato atto, pertanto, che gli enti locali, a prescindere dalla loro dimensione demografica, possono procedere autonomamente ad acquisizioni di lavori, servizi e forniture entro la soglia di valore di € 40.000,00, continuando invece a permanere per importi superiori l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza o delle altre modalità di acquisizione di cui all'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;

Atteso

che l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, intendono costituire una centrale unica di committenza per la gestione coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;

che, con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza, i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Preso atto

che, a tal fine, è stato predisposto l'allegato schema di convenzione e di regolamento, in base al quale si prevede la costituzione della centrale unica di committenza e il funzionamento e con la quale sono regolati i rapporti tra gli Enti;

che ai fini della sottoscrizione da parte dei tre rappresentanti legali degli Enti lo schema di convenzione deve essere sottoposto all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;

Visto l'art. 33 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 nel testo attualmente vigente;

Vista la L.R. n. 12/2001 ed il regolamento di attuazione;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;


Visto lo schema di convenzione allegato e il regolamento di funzionamento allegato;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI ISTITUIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dell' art. 23 *ter* c. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 501 lett. b. della L. n. 208/2015;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, l'allegato sub lettera a) schema di convenzione avente ad oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Centrale Unica di Committenza-C.U.C.)" e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione;

3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, l'allegato sub lettera b) schema di regolamento avente ad oggetto: "Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza-C.U.C.";
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Comuni di Piana degli albanesi e Santa Cristina Gela per i consequenziali atti di competenza;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Affari Generali di adottare tutti gli atti consequenziali e necessari;
6. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Il Sindaco
Ing. Pietro Di Liberto

PARERE

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Affari Generali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30.

LI 20 APRIL 2016



Il Responsabile del Servizio AA.GG.

D.ssa Maria Di Liberto

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento iscritto all'ottavo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Istituzione centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.33 del codice dei contratti pubblici tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela – Approvazione schema di convenzione e regolamento".

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco, Ing. Pietro Di Liberto, gli Assessori Comunali Avv. Lucrezia Musso, il Vice Sindaco- Assessore Rag. Orifici Domenico, il Sig. Salvatore Di Liberto e il Sig. Bottino Luigi, questi ultimi due anche in qualità di Consiglieri. E' – altresì- presente il Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Patrizia Maida e il Responsabile del Servizio Affari Generali d.ssa Maria Di Liberto.

Il Presidente preliminarmente fa presente che c'è agli atti della proposta deliberativa un parere negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, sul quale concorda il legale del Comune, avv. Valeria Casella, in ordine al contenuto dell'art.10, comma 2, della convenzione e cioè della facoltà dei Comuni che fanno parte della Centrale di Committenza di avvalersi dell'ufficio legale di uno dei Comuni aderenti, limitatamente alle procedure curate dalla stessa. Quindi concede, poi, la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione, rilevando che la stessa riporta il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali; quindi rappresenta che l'istituzione della Centrale Unica di Committenza è dettata dalla legge anche al fine di ridurre i centri di costo e di razionalizzare le spese relative agli acquisti; alcuni Comuni, continua il Sindaco, come il Comune di Misilmeri e il Comune di Bagheria, hanno proceduto ad istituire la Centrale di Committenza mediante deliberazione della Giunta Comunale, atteso che sono ad essa attribuite le competenze relative all'organizzazione degli uffici. Questa Amministrazione invece ha deciso di sottoporre la proposta di deliberazione al vaglio del Consiglio Comunale perché sulla stessa ci fosse la più ampia condivisione anche per non sentire ripetere che esso viene spogliato delle proprie prerogative; inoltre il Sindaco ritiene con riferimento al comma 2 dell'art.10 della convenzione che, contrariamente a quanto sostiene l'Avv. Casella e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, non ci sia incompatibilità, stante che il legale, Avv. Casella, non patrocinerà per i Comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela ma sull'attività che il Comune di Belmonte Mezzagno svolgerà per questi Enti; tuttavia al fine di evitare criticità i Sindaci dei Comuni in argomento hanno dichiarato con nota allegata agli atti che non intendono avvalersi dell'Avvocatura del Comune di Belmonte Mezzagno e ovviamente tale intendimento si dichiara anche per questo Comune.

Chiede di intervenire il consigliere Romano Maria Concetta per chiedere le ragioni per cui il Sindaco sostiene che l'istituzione della Centrale Unica di Committenza rientra nelle competenze della Giunta Comunale, mentre lo schema della convenzione riporta che nella fattispecie è competente il Consiglio Comunale.

Interviene nuovamente il Sindaco il quale fa presente di avere aderito al suggerimento del Responsabile del Servizio Affari Generali e del Responsabile del Servizio legale per una maggiore trasparenza.

Interviene il Presidente che rappresenta che l'istituzione della Centrale di Committenza è un obbligo di legge, ma si dichiara perplesso sull'opportunità di costituirla con Comuni più piccoli, atteso che sarà il Comune di Belmonte Mezzagno a gestire il servizio; al riguardo rileva che sarebbe stato più opportuno convenzionarsi con Comuni più grandi in modo da sgravare gli uffici comunali e lasciare loro un maggiore respiro stante l'insufficienza delle risorse umane,

peraltro è notorio che la d.ssa Maria Di Liberto a breve andrà in pensione e quindi ribadisce che a suo giudizio non è stata una scelta opportuna.

Il Sindaco chiede di intervenire per significare che anche a suo parere sarebbe stato meglio convenzionarsi con Comuni più grandi ma che purtroppo nonostante abbia fatto diverse ricerche non ha avuto disponibilità.

Chiede di intervenire il Consigliere La Barbera Francesco il quale rileva che a suo parere sarebbe stato meglio attribuire questa competenza alle Province e che in ogni caso attraverso l'aggregazione non si conseguono sempre economie. Dichiaro - pertanto - di astenersi dal voto anche nella considerazione che nella proposta di deliberazione c'è il richiamo al D.Lgs. n.163/2006, che oggi risulta sostituito dal D. Lgs. n. 50/2016.

Interviene nuovamente il Sindaco il quale osserva che il Comune di Belmonte Mezzagno realizzerà delle economie dall'attività della C.U.C. e peraltro i dipendenti verranno remunerati per il lavoro svolto.

Interviene, infine, il Presidente il quale dichiara di astenersi dal voto per le motivazioni prima esposte.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Presenti.....n .12

Votanti.....n. 11

Astenuti.....n .01 (Di Liberto Ciro Maurizio)

Voti Contrari... n. 03 (La Barbera Francesco – Pizzo Rita e Romano Maria Concetta)

Favorevoli..... n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto l'esito della votazione, accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

D E L I B E R A

Di approvare facendola propria la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Istituzione centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.33 del codice dei contratti pubblici tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela – Approvazione schema di convenzione e regolamento".

Il consigliere Milone Maurizio propone di votare l'immediata esecuzione dell'atto deliberativo.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecuzione della deliberazione:

Presenti.....n.12

Votanti..... n.11

Astenuti..... n.01 (Di Liberto Ciro Maurizio)

Voti Contrari... n.03 (La Barbera Francesco – Pizzo Rita e Romano Maria Concetta)

Favorevoli..... n.8

Il Consiglio Comunale approva.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BELMONTE MEZZAGNO, PIANA DEGLI ALBANESI E SANTA CRISTINA GELA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-C.U.C.)

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____

TRA

il Comune di Belmonte Mezzagno, con sede legale in _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Pietro Di Liberto, nato a Palermo il 02/07/1972, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____ codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere, tra l'altro, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prevede:

- al comma 1 "le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e fornitura facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi";
- al comma 3 bis "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma..."
- la L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), all'art. 1 c. 501 lett. b., ha modificato il testo del previgente art. 23 ter c. 3 del menzionato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, stabilendo, con decorrenza dal 01/01/2016, che: "I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro".

Preso atto delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali con le quali i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dell' art. 23 ter c. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 501 lett. b. della L. n. 208/2015;
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da uno specifico Regolamento adottato dai Consigli Comunali dei Comuni Convenzionati.
3. L'istituzione della Centrale unica di committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9, del decreto legge 24.4.2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89, e successive modifiche ed integrazioni o all'U.R.E.G.A.

Art. 2 – Finalità della convenzione

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 - Comune capofila

1. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Belmonte Mezzagno.
2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo art. 4 e le altre funzioni previste dalla presente convenzione.

Art. 4 - Funzioni delegate alla Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma centralizzata.
2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.
3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
4. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale unica di Committenza

1. Il Comune, per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3, è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:
 - supporta i Comuni aderenti nella redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
 - supporta i Comuni aderenti nella redazione e approvazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture fino all'aggiudicazione provvisoria, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3;
 - effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le verifiche sul possesso dei requisiti e le informazioni sugli esiti di gara relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;

- qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su proposta ed in accordo con i Comuni proponenti, definisce i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte e nel rispetto della normativa vigente in Sicilia di cui alla L.R. 12/2011;
- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- collabora con l'Ente, nel sistema di monitoraggio C.I.G. per tutte le notizie fino alla chiusura della procedura;
- effettua il procedimento di verifica, ove richiesto dal Comune associato di cui al capo II del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.
- collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto

Art. 6 – Affidamenti congiunti

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:
 - i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
 - la rappresentanza processuale in caso di contenzioso è assunta dal Comune capofila che esercita le funzioni di Centrale unica di committenza.

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale unica di committenza

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, la Centrale unica di committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
 - promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
 - effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
 - promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
 - operare per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
 - predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
 - promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 – Funzionamento della Centrale unica di committenza

1. La Centrale unica di committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale unica di committenza la massima collaborazione.
2. Il Sindaco del Comune capofila nomina, d'intesa con i Sindaci dei Comuni associati, il Responsabile della Centrale unica di committenza.
3. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza, i Comuni aderenti delegano il Comune capofila ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni convenzionati le procedure di gara di cui all'art. 4 e tutte le altre funzioni previste dalla presente convenzione, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti, ovvero appartenenti agli Enti convenzionati. In tali casi si provvederà d'intesa tra i Sindaci dei Comuni associati.
4. La struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del Comune capofila, previa intesa della Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 – Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi, propone l'eventuale adesione di altri Enti.

Art. 10 – Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.
2. E' facoltà dei Comuni avvalersi dell'Ufficio Legale di uno dei Comuni aderenti, limitatamente alle procedure, curate, anche solo in parte, dalla Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per tali procedure, l'Ufficio Legale è convenzionalmente costituito quale ufficio di Avvocatura comune agli Enti associati.
3. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale unica di committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

Art. 11- Rapporti finanziari

1. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.
2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:
 - "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
 - "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza.
3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo all'ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi posti a base di gara.
4. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.
5. I costi generali sono ripartiti, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, tenendo anche conto degli importi a base di gara, del numero di partecipanti e della complessità delle procedure.
6. Una quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari al 50% di quella rendicontata nell'anno precedente; il saldo viene versato al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei sindaci.
7. In sede di prima applicazione, i costi generali sono stimati in euro 500,00 (cinquecento/00) ai soli fini della determinazione della quota fissa da anticipare al comune capofila.

Art. 12 - Durata, modifica, scioglimento, recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.
4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi due mesi prima e comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13 - Controversie tra Enti - Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Sicilia.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, allegato B, comma 16 ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in data _____, tra i comuni di Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela.
2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, c. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e cura, per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture di importo superiore ad € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché dell' art. 23 *ter* c. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 501 lett. b. della L. n. 208/2015, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
3. La C.U.C. è operativa dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

1. La C.U.C. è istituita presso il Comune di Belmonte Mezzagno delegato, quale Comune capofila, ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni convenzionati le procedure di gara e tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dalla Convenzione.
2. La C.U.C. è incardinata presso il comune capofila.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere obbligatoriamente svolte in forma aggregata.
2. I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.
3. In particolare, la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, non acquisibili in autonomia dai Comuni, ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

1. Il Comune associato gestisce autonomamente, oltre quelle consentite da disposizioni di legge anche sopravvenute, le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a) acquisti di beni, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria e di importo superiore ad € 40.000,00 anche mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche;
- b) acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, facendo ricorso alle convenzioni Consip o alle centrali di committenza regionali, ovvero anche avvalendosi delle diverse modalità d'acquisto nei casi previsti dalla medesima norma;
- c) acquisti di beni, servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria anche mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;

Art. 6 - Titolarità dei procedimenti

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. In tale caso il comune capofila assume le funzioni anche di soggetto contraente.

Art. 7 - Attività della C.U.C.

1. La C.U.C. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:
 - a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;
 - b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

- c. supporta i Comuni aderenti nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;
- d. supporta i Comuni aderenti nella predisposizione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La C.U.C. nella fase del procedimento di affidamento:

- a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
 - b. formula le risposte ad eventuali quesiti in ordine alla gara formulati dalle imprese interessate, con eventuale redazione di un elenco di risposte a domande frequenti (FAQ) da pubblicare sul sito del comune capofila e sul sito del comune aderente;
 - c. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
 - d. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
 - e. verifica a campione i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;
 - f. supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - g. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - h. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alla fase di gara propria competenza prescritte dall'art. 79 del Codice dei contratti pubblici;
 - i. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti;
3. La C.U.C. nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.U.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 – Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:
- a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - b. l'individuazione del R.U.P., ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006;
 - c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal c D.Lgs. 163/2006 dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
 - e. l'adozione della determinazione a contrattare;

- f. la scelta della modalità di gara;
- g. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
- h. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
- i. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- j. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
- k. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio, anche con modalità telematiche, da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:
 - la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara
 - il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito dalla L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
 - certificazione dell'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario, e copia del visto di compatibilità monetaria di cui all'art. 183, comma 8 del TUEL;
 - in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
 - eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
 - eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
 - il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
 - il nominativo R.U.P., telefono, fax, e.mail se diversa da PEC del Comune;
 - l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
 - l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;
 - la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero l'autorizzazione alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni

che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell'AVCP.

2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P.. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.

1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:
 - promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
 - effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
 - promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
 - attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
 - predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
 - promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 11 – Programmazione e calendario gare

1. L'ente associato comunica alla C.U.C.:
 - i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti;
2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine a quelle per l'affidamento di servizi alla persona ed agli interventi a tutela della pubblica incolumità.
3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità,

previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 – Procedure per affidamenti congiunti

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente art. 6, comma 2:
 - i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.
2. La C.U.C. nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:
 - a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
 - b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
 - c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
 - d. procede alla stipulazione del contratto.
3. Nelle ipotesi in cui il contratto deve essere stipulato in forma pubblica amministrativa, le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal segretario comunale del comune capofila.

Art. 13 – Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della fase di affidamento della C.U.C.

1. Il R.U.P. di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, nominato dal Comune nel cui interesse si svolge la gara:
 - assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
 - attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
 - cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 c. 7 bis e ss del D.Lgs. 163/2006 nei modi e secondo le previsioni contenute nei regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.

Art. 14 – Funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C. ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il

Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

2. La C.U.C. effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.
3. Le pubblicazioni previste per finalità di trasparenza dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, o da altre norme anche regionali ovvero previste dal Programma triennale della trasparenza ed integrità sono effettuate da ciascun Comune per gli appalti di competenza; nel caso di affidamenti di cui all'art.12 del presente regolamento tali forme di pubblicità sono assolte da entrambi i comuni.
4. La C.U.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

1. La C.U.C. è un'unità organizzativa del Comune capofila.
3. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, d'intesa con i Sindaci dei Comuni associati, nomina il Responsabile della C.U.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Responsabile della C.U.C. sono attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del del D.Lgs. 267/2000. A tale responsabile si applica, limitatamente al periodo di svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. di settore, ed in particolare quella di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. Il Responsabile della C.U.C., opera mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate in qualità di responsabile dei servizi dei quali gli è affidata la gestione nell'ente di appartenenza. Tali determinazioni vengono tempestivamente trasmesse all'ente associato nel cui interesse la procedura di gara è stata attivata.
4. Il Comune capofila, in accordo con i Comuni aderenti, con deliberazione della Giunta, approva la struttura organizzativa della C.U.C., individuandola, di norma, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti, fra il personale dipendente del Comune Capofila delegato a svolgere le funzioni assegnate alla C.U.C. stessa, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e /o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti, ovvero a professionalità appartenenti ai Comuni convenzionati.
5. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara e le altre funzioni previste dalla Convenzione e dal presente Regolamento.

Art. 16 – Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza determina i parametri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenziosi.
3. Alla conferenza sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
 - determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire;
 - proposizione della modifica dei criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti;
 - espressione del parere sulla richiesta di ammissione alla gestione associata da parte di ulteriori comuni;
 - elaborazione della disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.) nel rispetto delle competenze di legge;
 - risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente convenzione;
4. Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento di tutti i rappresentanti dei comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide a maggioranza. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.
5. La conferenza può essere integrata dai rispettivi Segretari Comunali con funzioni esclusivamente consultive. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte dal segretario del Comune capofila.

Art. 17 - Rapporti finanziari

1. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale unica di committenza.
2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:
 - "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara (contributo Anac, pubblicità legale, commissioni giudicatrici, spese postali, etc.);
 - "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza (personale, acquisto di attrezzature, software, cancelleria, etc.).
3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo all'ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi posti a base di gara.
4. Per le gare relative a lavori pubblici, i "costi diretti" sono contenuti nel quadro economico di progetto, alla voce "Somme a disposizione".
5. I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base di quanto previsto dall'art.11 della convenzione istitutiva della CUC.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 LUG 2016
Belmonte Mezzagno, li 24 GIU 2016

Il Messo Comunale

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21 GIU 2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91 e s.m.i..

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

Belmonte Mezzagno, li 24 GIU 2016

Il Segretario Generale

[Signature]